



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
ORDINANZA N. 12**

- VISTA la lettera in data 30/01/2003 con la quale l'A.S.A., allo scopo di poter effettuare il nuovo collegamento di fognatura nera tra via Garibaldi ed il depuratore del Rivellino, ha chiesto l'interdizione dello specchio acqueo in corrispondenza dello scalandrone centrale degli Scali del Pontino, onde poter effettuare i lavori di ampliamento di quel tratto di banchina, con relativo spostamento delle imbarcazioni ivi all'ormeggio, per un periodo di tempo di mesi 4 (quattro), e per un max di 15 unità;
- VISTA la lettera del 24/03/2003, con la quale la Circostrizione n. 2 ha espresso parere favorevole, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, per l'ormeggio delle sopra citate imbarcazioni lungo la banchina della Fortezza Nuova, ubicata sul lato opposto del fosso;
- VISTO il provv. dirigenziale n. 10/Sic del 26.03.03 con il quale è stata disposta l'esecuzione degli interventi occorrenti per l'ormeggio provvisorio dei natanti da trasferire;
- VISTO l'art. 6 lett. a della L.84/94;

ORDINA

art. 1) E' fatto obbligo ai proprietari delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo prospiciente l'intera lunghezza dello scalandrone, di cui alle premesse, di provvedere allo spostamento all'ormeggio provvisorio lato Fortezza Nuova, entro 3 gg. dalla data di affissione in loco della presente ordinanza.

In difetto, lo spostamento sarà eseguito d'ufficio, con addebito delle spese ai rispettivi proprietari.

Art.2) E' fatto altresì obbligo ai proprietari delle imbarcazioni di che trattasi, una volta terminati i lavori da parte dell'A.S.A., di riposizionare i rispettivi natanti al vecchio ormeggio sulla banchina degli Scali del Pontino.

Art.3) E' responsabilità dei suddetti proprietari di utilizzare idonei mezzi d'accesso all'ormeggio provvisorio.

Art.4) A fine lavori gli ormeggi provvisori verranno rimossi dalla Direzione Sicurezza di questa Autorità Portuale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I trasgressori verranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Cod. Nav.

IL PRESIDENTE
(Nereo MARCUCCI)